



**Oggetto:** Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 2826 del 20.11.2023, pubblicata il 27.11.2023 - procedimento RG 4496/2011 – Affidamento incarico legale per l'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Cagliari – CIG B191445E2F

## Il Segretario Generale

### Premesso che:

- in data 28.12.2007 venivano stipulate tra l'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna e l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna due convenzioni per la realizzazione della fiera "*Emporium: competenze artigiane nel Mediterraneo*", programmata per l'anno 2008, e dei relativi eventi collaterali e promozionali;
- in particolare, tali attività venivano affidate dalla RAS alla Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna a fronte di un contributo di € 1.200.000,00 lordi per la realizzazione dell'evento ed € 341.756,80 lordi per le attività connesse (somme quantificate sulla base dei preventivi di spesa allegati alle convenzioni);
- a seguito dell'inadempimento della Regione Sardegna dell'obbligo di provvedere all'integrale pagamento del contributo posto a suo carico dai contratti, l'Azienda Speciale Fiera richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cagliari, per il tramite del proprio legale Avv. Massimo Murru del Foro di Cagliari, decreto ingiuntivo n. 698/2011 del 17.03.2011, per il pagamento del residuo importo ancora dovuto, pari a lordi € 820.500,00;
- la RAS proponeva opposizione avverso il citato decreto, instaurando così un lungo contenzioso giudiziale, nel quale l'Ente camerale si è costituito in giudizio a ministero del citato legale;
- nelle more della definizione del giudizio, a seguito della cessazione dell'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna e dell'approvazione, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 28 novembre 2017, del relativo bilancio finale di liquidazione e piano di riparto, la Camera di Commercio di Cagliari subentrava nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla cessata Azienda Speciale;
- il giudizio si è recentemente concluso con la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 2826 del 20.11.2023, pubblicata il 27 novembre 2023, con la quale il Tribunale, dichiarata la nullità delle convenzioni stipulate tra la RAS e l'Azienda Speciale Fiera, ha revocato il decreto opposto e disposto la restituzione alla Regione Sardegna delle somme versate in esecuzione dello stesso decreto, pari ad € 982.896,89, oltre interessi legali dal 19.06.2016 al saldo;

### Considerato che:

- si pone la necessità per la Camera di provvedere alla tutela della propria posizione, proponendo impugnazione avverso la citata sentenza, mediante affidamento di apposito incarico a professionista legale;
- tale affidamento risulta altresì particolarmente urgente, in considerazione dei termini di impugnazione, della provvisoria esecutività della sentenza, nonché del considerevole importo che la Camera di Commercio dovrebbe corrispondere alla Regione Sardegna in esecuzione della pronuncia sopra citata;

**Vista** la deliberazione della Giunta Camerale n. 16 dell'11.03.2024 con la quale si è stabilito di procedere in tal senso;

**Dato atto** inoltre:

- che ai fini sopra indicati si è proceduto, con nota prot. n. 9836 del 08.04.2024, a formulare al legale dell'Ente nel giudizio in oggetto, Avv. Massimo Murru, una richiesta di preventivo per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 2826/2023;
- che a tale richiesta il legale ha dato riscontro con nota prot n. 10025 del 09.04.2024, contenente conferma della propria disponibilità in tal senso, con indicazione dell'importo richiesto, corrispondente al valore minimo dei parametri ministeriali di riferimento, contenuti nel DM 55/2014 e s.m.i.;
- tale importo si quantifica nell'importo complessivo di € 27.363,96, come da specifica che segue:

17.002,00	compenso netto
2.550,30	spese generali
19.552,30	totale
782,09	cpa
20.334,39	totale imponibile
4.473,57	iva
2.556,00	spese esenti
27.363,96	Totale al lordo R.A.
3.910,46	Ritenuta d'acconto
23.453,50	Da corrispondere

**Considerato** inoltre opportuno procedere all'affidamento diretto dell'incarico al medesimo professionista che ha rappresentato la Camera nel giudizio di primo grado, in ragione di tutte le seguenti considerazioni:

- l'Ente non dispone di un proprio ufficio legale;
- nell'ambito dell'attuale disciplina normativa contenuta nel D. Lgs. 36/2023, l'affidamento in oggetto rientra tra le fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56, co.1, lett. h, punto 1.2, e art. 13, co. 2 e 5, del citato decreto, in quanto tale sottratto alle disposizioni del codice e soggetto ai soli principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di tenere conto dei principi dettati in materia di contratti pubblici dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;
- secondo il costante orientamento espresso in materia di incarichi legali dalle varie Autorità coinvolte, nell'ambito del conferimento di incarichi di patrocinio la consequenzialità tra incarichi e la complementarietà con altri affidamenti attinenti alla stessa materia consente l'affidamento diretto al medesimo professionista, in quanto idoneo ad assicurare il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico in termini di efficienza ed efficacia;
- in tal senso occorre considerare, nel caso specifico:
  - i profili di criticità della sentenza, così come illustrati dal legale nel corso delle riunioni svolte presso gli uffici camerali;

- l'opportunità che a proporre l'impugnazione sia lo stesso legale che ha tutelato l'Azienda Speciale Fiera nel primo grado del giudizio e ha sostenuto la tesi difensiva che l'Amministrazione intende riproporre nel giudizio di impugnazione;
- la maggiore rispondenza dell'affidamento della difesa al medesimo legale già incaricato per il procedimento di primo grado, considerato anche il risparmio di spesa per l'Amministrazione conseguente alle conoscenze già acquisite dal legale in occasione dell'attività in precedenza svolta a favore della Camera e rilevabile dall'importo richiesto, contenuto, nonostante la complessità della vicenda e delle relative problematiche, nel valore minimo dei parametri ministeriali di riferimento;
- si possono pertanto ravvisare nel contenzioso in argomento le circostanze che, secondo le indicazioni espressamente dettate dall'ANAC nella vigenza della precedente disciplina dettata in materia dal D. Lgs. 50/2016 (linee guida n. 12 recanti indicazioni che si ritiene possano costituire tuttora dei validi riferimenti interpretativi), comportano la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto al medesimo professionista già affidatario di un precedente incarico: secondo tali indicazioni, infatti, tale possibilità dovrebbe essere sempre salvaguardata per ipotesi in cui si ponga l'esigenza di assicurare la continuità di una strategia difensiva già impostata, anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato in rapporto allo svolgimento dei precedenti incarichi, nonché della convenienza economica eventualmente riscontrabile in considerazione delle conoscenze già acquisite in merito alle problematiche oggetto del contenzioso;
- la rispondenza dell'affidamento ai principi normativamente stabiliti non può inoltre essere revocata in dubbio nella causa de qua, essendo tra l'altro prevista la modalità di affidamento diretto, in rapporto al valore dell'incarico, anche per i servizi ricompresi nella disciplina del codice degli appalti pubblici (art. 50, co. 1, lett. b, D. Lgs. 36/2023);

**Ritenuto**, per tutte le ragioni sopra esposte, di dover attribuire l'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente camerale allo stesso legale che ha provveduto alla tutela dell'Azienda Speciale nell'ambito del procedimento civile di primo grado;

**Verificata** la congruità delle somme richieste in rapporto ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.;

**Dato atto**, in particolare, che complessivamente le somme richieste non sono inferiori al minimo previsto dagli stessi parametri;

**Ritenuto** pertanto necessario conferire all'Avv. Massimo Murru del Foro di Cagliari dell'incarico di procedere all'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Cagliari della citata sentenza del Tribunale Civile n. 2826/2023;

**Dato atto** che il legale ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione a procedure di affidamento ai sensi degli artt. 94 ss. D. Lgs. 36/2023;
- di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che l'affidamento in oggetto possa determinare conflitti di interesse con la Camera di Commercio di

Cagliari-Oristano e di cause di incompatibilità a svolgere le prestazioni richieste dall'Ente;

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e di impegnarsi a trasmettere la relativa certificazione già richiesta alla Cassa Forense;
- di avere preso visione del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 81/2023, nonché del codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, entrambi pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente - disposizioni generali - atti generali – codice disciplinare e codice di condotta;
- di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 2, co. 3, del citato D.P.R. 62/2013, che estende l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere a favore della pubblica amministrazione;
- di essere altresì a conoscenza che il mancato rispetto, anche da parte dei propri dipendenti/incaricati/rappresentanti, degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dello stesso art. 2, co. 3, D.P.R. 62/2013;
- di essere in possesso di polizza assicurativa di massimale adeguato al valore complessivo del procedimento;
- l'apertura del conto corrente dedicato ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;

**Dato atto** altresì che:

- in esecuzione del mandato conferito, il legale incaricato dovrà informare compiutamente e tempestivamente l'amministrazione camerale circa l'andamento del procedimento, i tempi necessari per la sua definizione, il prevedibile esito;
- il legale dovrà, in particolare, adempiere esaurientemente, nei termini che verranno indicati dall'Ufficio competente, all'obbligo di informativa di cui all'art. 13, co. 5, L. 247/2012, anche ai fini della valutazione degli eventuali rischi di soccombenza;
- il legale dovrà inoltre, su richiesta della Camera, provvedere all'aggiornamento annuale del preventivo di spesa in relazione ad eventuali sopravvenienze, non previste al momento del conferimento dell'incarico;
- il pagamento degli importi sopra specificati dovrà avvenire all'esito di ciascuna fase del giudizio, nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- in caso di esito favorevole del giudizio, qualora l'importo pattuito risulti inferiore a quello liquidato dal Giudice per onorari, diritti e spese, sarà riconosciuto al legale il maggiore importo liquidato col provvedimento giudiziale, detratto l'acconto eventualmente corrisposto, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e l'intera somma sia stata effettivamente incassata dalla Camera, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;

**Dato atto**, altresì, che:

- è stato acquisito il DURC on line attestante la regolarità contributiva previdenziale e assistenziale del professionista (prot n. INAIL\_43662683 con scadenza il 06.09.2024);

- in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'ANAC il codice identificativo di gara (CIG) per l'incarico in oggetto, n. B191445E2F;

**Visti:**

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il DM 55/2014 e s.m.i., nonché la Legge 21.04.2023, n. 49 in materia di equo compenso;
- la legge 13.08.2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 dell'8 febbraio 2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022, con la quale si prende atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2022, relativo alla nomina del dott. Cristiano Erriu quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;

**Richiamato** l'art. 4 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**Visti:**

- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- il preventivo economico per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2024;
- il budget direzionale per l'esercizio 2024, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2024;
- la determinazione del Segretario Generale n. 11 del 2 febbraio 2024 di assegnazione del budget direzionale 2024 ai dirigenti;

**Dato atto** che gli oneri relativi all'incarico in argomento, pari a complessivi € 27.363,96 (I.V.A. e C.P.A. inclusi) graveranno sul conto specificamente dedicato agli oneri legali, nelle prestazioni di servizi del preventivo economico per gli esercizi 2024 e successivi;

**Accertata** la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e riscontri contabili e fiscali dal Servizio Bilancio, contabilità e finanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato D.P.R. n. 254/2005;

**Vista** la proposta del Responsabile del Servizio Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale e ritenuto di dover operare in conformità a tale proposta;

**Attestata** la regolarità e correttezza del procedimento amministrativo;

**Dato atto** che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con gli interessi personali del Responsabile dell'Ufficio, dei dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati nel codice di comportamento;

### DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Massimo Murru del Foro di Cagliari l'incarico di procedere alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 2826 del 20.11.2023, pubblicata il 27.22.2023, resa nel procedimento RG 4496/2011 tra l'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Murru in data 09.04.2024 (acquisito al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 10025);
3. di dare atto che il CIG della procedura è il seguente: B191445E2F
4. di autorizzare la complessiva spesa lorda di € 27.363,96 come da specifica che segue:

17.002,00	compenso netto
2.550,30	spese generali
19.552,30	totale
782,09	CPA
20.334,39	totale imponibile
4.473,57	IVA
2.556,00	spese esenti
27.363,96	totale al lordo R.A.
3.910,46	ritenuta d'acconto
23.453,50	da corrispondere

5. di stabilire che l'onere di cui sopra gravi per l'importo lordo di € 18.365,57 (comprensivo delle spese esenti pari a € 2.556,00) sul conto di budget n 325043 "Oneri Legali", centro di costo AA01 "Segreteria generale - Organi istituzionali - Trasparenza e privacy", del preventivo economico del corrente esercizio e per la differenza di € 8.998,39 sui preventivi economici 2025 e/o successivi, nel rispetto del principio della competenza economica, con la medesima o simile imputazione contabile,
6. di conferire al Professionista ogni potere e facoltà di legge per il miglior espletamento dell'incarico affidato con la presente;
7. di approvare lo schema di atto di incarico allegato sotto la lettera "A", che contiene la dettagliata regolamentazione dei rapporti con il legale;

8. di concludere il contratto, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, nelle forme dello scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristiana Serpi, dell'Ufficio Legale, Responsabile del Servizio Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale;
10. di procedere alle pubblicazioni relative all'affidamento in oggetto ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo informatico della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell'articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto della medesima Camera di commercio.

**Il Segretario Generale**

(Dr. Cristiano Erriu)

*(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)*